



COMUNE DI SALGARED A

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ BENEFIT AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 376 DELLA L. N. 208/2015.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 09:00 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

	Presenti/Assenti	
FAVARETTO ANDREA	Presente	
POLINEDRIO CARMELA	Presente	
COIRO MICHELE	Presente	
BERTOCCO GUERRINO	Presente	
SEGATTO ROSSELLA	Presente	
SARTORI MARTINA	Presente	
RORATO LUCA	Presente	
BORSOI MARIA DOLOS	Presente	
TRAVERSO DANIELE	Presente	
DE PICCOLI WALTER	Assente	
BONATO FILIPPO	Assente	
NARDER MATTEO	Assente	
FORLIN SILVIA	Presente	
	Presenti 10	Assenti 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Pierantonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29 DICEMBRE 2023

Oggetto: TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ BENEFIT AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 376 DELLA L. N. 208/2015.

Il Sindaco, data lettura del punto 8 all'ordine del giorno, passa all'illustrazione dei contenuti.

Il Sindaco fa presente che c'è già stata un'assemblea di Piave Servizi sul punto e con la proposta in esame si richiede al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche statutarie, già viste in quella sede, che si possono riassumere in alcuni elementi che la normativa in materia di società benefit prevede e che sono riportati anche nel testo della proposta di cui il Sindaco dà lettura.

Il Segretario fa presente che anche un'altra società in house providing, la LTA – Livenza Tagliamento Acque, ha recentemente effettuato la trasformazione in società benefit.

Il Sindaco osserva che Piave Servizi sta svolgendo sul territorio di Salgareda un ottimo servizio con i vari interventi che sono stati effettuati (allacciamenti, pompe, fognature, canalizzazioni).

Il Segretario, su indicazione del Sindaco, aggiunge che le società benefit non perseguono solo utili finanziari ma svolgono un'attività responsabile nell'interesse del territorio e dell'utenza singola e associata, caratteristica che, secondo il Segretario, risulterebbe essere già presente o facilmente rinvenibile nelle società in house providing che, in primis, hanno finalità di servizio pubblico.

Il Sindaco dà lettura di alcune parti della proposta di modifica statutaria che suffragano quanto esposto, come l'utilizzo responsabile delle risorse idriche oppure l'inclusione sociale dell'utilizzo del servizio idrico.

Il Segretario aggiunge che, oltre alle modifiche statutarie per la trasformazione in società benefit, si prevedono ulteriori modifiche che consentono, sulla scorta dell'esperienza dell'emergenza COVID 19, di rendere strutturale la possibilità che i lavori delle assemblee degli organi societari avvengano anche da remoto, tramite collegamento on line.

Il Sindaco dà lettura di alcuni stralci della proposta di modifica afferenti e osserva che un esempio di attività benefit sono quelle realizzate da SAVNO, come il diario per gli scolari o le giornate ecologiche.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Attesa l'assenza di ulteriori interventi e di dichiarazioni di voto il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (10, compresa M. Sartori), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che *Piave Servizi s.p.a.* è una società a capitale pubblico, affidataria in house del Servizio Idrico Integrato da parte dei Comuni dell'Ambito territoriale Veneto Orientale di cui è parte anche il Comune di Salgareda per quanto riguarda il servizio idrico integrato.

Dato atto che il Comune di Salgareda è titolare di una partecipazione nella suddetta società pari al 1,6734% del capitale sociale.

Preso atto che le società benefit ai sensi dell'art. 1 comma 376 della L. n. 208 del 28.12.2015, presentano le seguenti caratteristiche “...omissis nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

Rilevato, dalla lettura dell'art. 1 commi 377-382 della L. n. 208/2015, che gli adempimenti necessari per ottenere la qualifica di società benefit sono i seguenti:

- modifica e integrazione dello statuto sociale con indicazione delle c.d. finalità di beneficio comune perseguite;
- gestione volta al bilanciamento tra l'interesse dei soci (shareholder) e quello di tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder);
- individuazione e nomina di uno o più responsabili denominato “Responsabile d'impatto”;
- redazione di una relazione annuale inerente alle modalità di perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio d'esercizio;

Preso atto che il Consiglio di amministrazione di Piave Servizi S.p.A., nella seduta del 15.11.2023, ha evidenziato l'opportunità di procedere con la trasformazione in società benefit con modifica dello statuto sociale all'art. 4 “Oggetto sociale” secondo le suddette indicazioni, sviluppando le potenzialità e i caratteri insiti di una parte delle attività aziendali già svolte e declinando nei seguenti termini le cd. “finalità di beneficio comune”:

- destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;
- promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore e dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica;
- favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato;

Ritenuto, inoltre, opportuno valutare la possibilità di apportare delle ulteriori modifiche statutarie inerenti alle modalità di intervento alle sedute dell'Assemblea dei Soci (art. 19) e del Consiglio di amministrazione (art. 24) rendendo strutturale la possibilità di celebrare le sedute attraverso il collegamento on line dei componenti degli organi, anche sulla positiva esperienza del periodo della pandemia COVID 19.

Richiamato l'art. 42 comma 2 lett. e del D.lgs. n. 267/2000 che riserva alla competenza del Consiglio Comunale la preliminare approvazione delle modifiche statutarie sopra richiamate per poi

procedere alla modifica dello statuto da parte del notaio che sarà incaricato dalla società.

Dato atto che lo schema di modifiche sottoposto all'odierno esame del presente Consiglio Comunale è stato predisposto dal Consiglio di amministrazione di Piave Servizi S.p.A. nella seduta del 04.12.2023 ed ha acquisito la competente e favorevole approvazione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo di Piave Servizi S.p.A. nella seduta del 12.12.2023 in cui il predetto Comitato, a norma degli artt. 16, terzo comma e 29, comma 1, lett. b) del vigente statuto, ha espresso preliminarmente parere vincolante di segno positivo.

Viste le modifiche statutarie contenute nel prospetto allegato sub A e condivisi i contenuti.

Precisato che le modifiche sono evidenziate in colore blu sottolineate e in colore rosso barrato sono riportate le abrogazioni.

Acquisiti il parere favorevole dell'Organo di Revisione ex art. 239 comma 1 lett. b. n. 3 del D.lgs. n. 267/2000.

Acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica, stante l'assenza di riflessi economico-finanziari, ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Visti il D.lgs. n. 267/2000, lo Statuto, il D.lgs. n. 175/2016 e la L. n. 208/2015

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto premesso, le modifiche e la risultante complessiva stesura dello statuto sociale di Piave Servizi S.p.A., di cui il Comune è socio, per come contenute nel prospetto allegato sub A), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l'effetto, la trasformazione della stessa in società benefit.
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della società di Piave Servizi S.p.A., per dare integrale attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione in nome e per conto di questa Amministrazione esprimendo voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie di cui all'allegato A e dando mandato allo stesso di porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali che dovessero essere richieste in sede di stipula notarile.
3. **DI PROVVEDERE** a trasmettere la presente deliberazione a *Piave Servizi s.p.a.*
4. **DI PUBBLICARE** il presente atto nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezioni "*Enti controllati*" e "*Società partecipate*" del sito internet istituzionale.

Successivamente

I.E. Con la seguente votazione resa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (10, compresa M. Sartori), contrari (0)

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

TITOLO I COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE – DURATA	TITOLO I COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE – DURATA	TITOLO I COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE – DURATA
[...] ART. 4 – OGGETTO 1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo. 2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. 3. La Società ha per oggetto: a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive	[...] ART. 4 – OGGETTO 1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo. 2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. 3. La Società ha per oggetto: a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive	[...] ART. 4 – OGGETTO 1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo. 2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. 3. La Società ha per oggetto: a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia; b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato; c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra; d) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti; e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere; f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>. 4. La Società potrà inoltre: - assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative	modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia; b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato; c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra; d) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti; e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere; f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>. 4. La Società potrà inoltre: - assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative	modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia; b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato; c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra; d) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti; e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere; f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>. 4. La Società potrà inoltre: - assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato; - effettuare: a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati; b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge; - curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili. 5. Restano comunque escluse attività di servizi	previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato; - effettuare: a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati; b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge; - curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili. 5. Restano comunque escluse attività di servizi	previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato; - effettuare: a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati; b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge; - curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili. 5. Restano comunque escluse attività di servizi
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2. [...]	economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2. <u>6. In qualità di Società Benefit, la società "Piave Servizi S.p.A." intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse.</u> <u>In particolare, la Società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti:</u> <u>- destinare il valore generato dalla Società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;</u> <u>- promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di una conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica;</u> <u>- favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato.</u>	economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2. 6. In qualità di Società Benefit, la società "Piave Servizi S.p.A." intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse. In particolare, la Società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti: - destinare il valore generato dalla Società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio; - promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di una conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica; - favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato.
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA' [...] ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	<u>ART. 4 BIS – DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA' BENEFIT</u> <u>L'Organo Amministrativo della Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 - Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.</u> <u>La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.</u> <u>La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dall'Organo Amministrativo della Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di riferimento.</u> [...] TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA' [...] ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	ART. 4 BIS – DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA' BENEFIT L'Organo Amministrativo della Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 - Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dall'Organo Amministrativo della Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di riferimento. [...] TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA' [...] ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea. 2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea. 2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in <u>più luoghi diversi audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, idonei allo scopo e che garantiscano condizioni di riservatezza, contigui o distanti, audio/video collegati, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</u> - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea. 2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, idonei allo scopo e che garantiscano condizioni di riservatezza, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione. 4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. 5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore	del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), <u>qualora predisposti dalla Società</u>, i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; <u>in tal caso</u> dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione. 4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. 5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore	del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), qualora predisposti dalla Società, i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; in tal caso dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione. 4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. 5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.	Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.	Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.
6. Nelle Assemblée ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.	6. Nelle Assemblée ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.	6. Nelle Assemblée ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.
7. Spetta al Presidente dell'Assemblea: - verificare la regolarità della costituzione; - accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe; - regolare la disciplina della discussione; - determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.	7. Spetta al Presidente dell'Assemblea: - verificare la regolarità della costituzione; - accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe; - regolare la disciplina della discussione; - determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.	7. Spetta al Presidente dell'Assemblea: - verificare la regolarità della costituzione; - accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe; - regolare la disciplina della discussione; - determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.

[...] ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b). 2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti di cui all'art. 20, comma 1 primo punto, del presente Statuto: a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato; b) approvare obbligatoriamente gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare	[...] ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b). 2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti di cui all'art. 20, comma 1 primo punto, del presente Statuto: a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato; b) approvare obbligatoriamente gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare	[...] ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b). 2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti di cui all'art. 20, comma 1 primo punto, del presente Statuto: a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato; b) approvare obbligatoriamente gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»; c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo; d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti; e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.	attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»; c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo; d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti; e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.	attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»; c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo; d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti; e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.
---	---	---

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.	3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea. 4. <u>Fermo restando in capo all'Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.</u>	3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea. 4. Fermo restando in capo all'Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.
---	--	--

ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare. 3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24	1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare. 3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24	1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare. 3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

(ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. 4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'organo di controllo. 5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di	(ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. 4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'organo di controllo. 5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, idonei allo scopo e che garantiscano condizioni di riservatezza, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di	(ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. 4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'organo di controllo. 5. E' possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, idonei allo scopo e che garantiscano condizioni di riservatezza, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione. 6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età. 7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato. [...]	percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione. 6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età. 7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato. [...]	percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione. 6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età. 7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato. [...]
TITOLO VI NORME FINALI [...]	TITOLO VI NORME FINALI [...]	TITOLO VI NORME FINALI [...]
ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia. 2. La Società è sottoposta alla giurisdizione	ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia, <u>nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.</u> 2. La Società è sottoposta alla giurisdizione	ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati. 2. La Società è sottoposta alla giurisdizione

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

nell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.	nell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.	nell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.
---	---	---

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di inoltrare il provvedimento alla società.

Il Sindaco alle ore 9.56, esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Giuliani Pierantonio

PARERI E VISTI

- ☐ in ordine alla Regolarità tecnica - parere Favorevole
li', 19-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.TO Giuliani Pierantonio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il **24 GEN 2024** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li,

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

li,**24 GEN 2024**



IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Pillon Paola